



Approvazione della comunicazione contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO 2007, ammissibili all'agevolazione di cui all'articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (mod. CRT).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione della comunicazione contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO 2007, ammissibili all'agevolazione di cui all'articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (mod. CRT).

1.1 E' approvata la comunicazione (mod. CRT) contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in

relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO 2007, ammissibili all'agevolazione di cui all'articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (mod. CRT), unitamente alle relative istruzioni.

1.2 La comunicazione di cui al punto 1.1 deve essere utilizzata dai soggetti titolari di reddito di impresa che intendono accedere all'agevolazione di cui all'articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

1.3 La comunicazione di cui al punto 1.1 è composta dal frontespizio, riguardante l'informativa sul trattamento dei dati personali e i dati identificativi del soggetto richiedente e dal quadro A contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo agevolabili e del risparmio d'imposta.

2. Reperibilità della comunicazione.

2.1 La comunicazione di cui al punto 1.1 è resa disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

2.2 La comunicazione può essere, altresì, prelevata da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3 La comunicazione può essere riprodotta con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

2.4 E' consentita la stampa della comunicazione nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

3. Modalità e termini di presentazione della comunicazione.

3.1 La comunicazione di cui al punto 1.1 è presentata all'Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

3.2 La comunicazione, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, è presentata dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011.

3.3 La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "AGEVOLAZIONECRT", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 20 novembre 2010.

3.4 E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 3.3 nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. La comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservata a cura di quest'ultimo, unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento.

3.5 Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della comunicazione di cui al punto 1.1.

4. Criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione.

4.1 L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto, determina la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante.

4.2 La percentuale di cui al punto 4.1 è comunicata mediante successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

5. Sostituzione del provvedimento n. 53639/2010 del 2 aprile 2010.

5.1 Il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 53639/2010 del 2 aprile 2010.

Motivazioni

L'articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, prevede la concessione di un'agevolazione consistente nell'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO 2007 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2 sono stabiliti con il presente provvedimento, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo delle somme stanziare. In particolare, i soggetti interessati inoltrano, un'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, da presentare dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011.

In attuazione della sopra citata disposizione è emanato il presente provvedimento, con il quale è approvata la comunicazione (mod. CRT) contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili all'agevolazione di cui all'articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, con le relative istruzioni.

Con riferimento alle procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato "AGEVOLAZIONE CRT", che sarà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 20 novembre 2010.

Il termine iniziale di presentazione della comunicazione, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, è stabilito al 1° dicembre 2010.

Il presente provvedimento sostituisce quello del 2 aprile 2010, con il quale era già stato approvato il modello di cui trattasi. Il nuovo provvedimento si è reso necessario per aggiornare il modello e le relative istruzioni per la compilazione al fine di tener conto delle disposizioni introdotte dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, che ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari. L'agevolazione fiscale è fruibile nei limiti di cui all'articolo 3 del DPCM 3 giugno 2009 e alla decisione della Commissione

europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009.

Per semplificare le modalità di attuazione dell'agevolazione, l'Agenzia delle entrate comunicherà la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante con successivo provvedimento, in luogo della comunicazione individuale prevista dal punto 4 del provvedimento del 2 aprile 2010.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative

alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 aprile 2010: approvazione della comunicazione contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO 2007, ammissibili all'agevolazione di cui all'articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 (mod. CRT);

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 10 settembre 2010

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Attilio Befera

COMUNICAZIONE CONTENENTE I DATI DEGLI INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

**Informativa
sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo
n. 196 del 2003**

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

**Finalità
del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per fruire dell'agevolazione nonché per le finalità di accertamento dei dati dichiarati.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante del contribuente.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella comunicazione devono essere indicati obbligatoriamente per poter usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

**Modalità
del trattamento**

La comunicazione, contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili all'agevolazione di cui all'art. 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nell'istanza:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

**Titolari
del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

**Responsabili
del trattamento**

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare, o i responsabili del trattamento, l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre, 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

COMUNICAZIONE CONTENENTE I DATI DEGLI INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

**Articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE	Codice Fiscale dell'impresa richiedente		Codice attività	
Persone fisiche	Cognome		Nome	
	Data di nascita <small>giorno mese anno</small>		Comune (o Stato estero) di nascita	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale		Periodo d'imposta <small>dal giorno mese anno al giorno mese anno</small>	
	Codice fiscale del firmatario		Codice carica	Codice fiscale società
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Cognome		Nome	
	Data di nascita <small>giorno mese anno</small>		Comune (o Stato estero) di nascita	
REFERENTE DA CONTATTARE	Cognome		Nome	
RECAPITI	Telefono	Cellulare	Fax	Indirizzo di posta elettronica
RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE	L'impresa dichiara di voler rinunciare totalmente all'agevolazione relativa alla comunicazione già presentata <input type="checkbox"/>			
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000	Il sottoscritto, in qualità di titolare ovvero rappresentante legale dell'impresa che intende fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,			
	DICHIARA			
	<ul style="list-style-type: none"> • che l'impresa non versava in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 (art. 2, c. 2, del DPCM 3 giugno 2009); • che l'impresa non rientra fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (art. 2, c. 4, del DPCM 3 giugno 2009); • che l'impresa beneficia dell'agevolazione nel rispetto del limite di aiuti di 500.000 euro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 del DPCM 3 giugno 2009 e degli aiuti "de minimis" (art. 3, c. 1, lett. c), del DPCM 3 giugno 2009). Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.			
	Data <small>giorno mese anno</small>		Firma	
SOTTOSCRIZIONE	Con la sottoscrizione della comunicazione, si elegge domicilio presso l'intermediario di cui ci si avvale per la trasmissione telematica ai fini di ogni avviso inerente la presente comunicazione e si dichiara di aver preso conoscenza della "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003".			
			FIRMA	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario			
Riservato all'intermediario	Data dell'impegno <small>giorno mese anno</small>		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	
QUADRO A Ammontare degli investimenti	Ammontare investimenti in ricerca e sviluppo		Risparmio d'imposta	
	A1	1 <input type="text" value=""/> ,00	2 <input type="text" value=""/> ,00	
Luogo svolgimento attività ricerca	A2	Comune	Provincia	Codice comune
	A3			
	A4			

COMUNICAZIONE CONTENENTE I DATI DEGLI INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, prevede la concessione di un'agevolazione consistente nell'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO 2007 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'Irpef e dell'Ires è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle citate disposizioni.

L'agevolazione è fruibile nei limiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e alla decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009.

Per accedere alla fruizione dell'agevolazione in commento, i soggetti interessati devono presentare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, una comunicazione contenente i dati delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili ed il relativo risparmio d'imposta.

Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata dalle imprese che effettuano gli investimenti agevolabili di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge n. 40 del 2010.

Nell'ipotesi di imprese che attribuiscono il reddito per trasparenza ai propri soci o associati o collaboratori dell'impresa familiare, la comunicazione va presentata dalle predette imprese anche se il risparmio d'imposta non è da queste realizzato.

In caso di opzione per il consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR la presente comunicazione va presentata dalle singole società partecipanti anche se il risparmio d'imposta è realizzato dalla consolidante per il gruppo.

Reperibilità della comunicazione

Il modello da utilizzare per la redazione della comunicazione è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente. Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.

È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la intelligibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione può essere eseguita:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezio-

ne della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esso contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione.

L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente ad una copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione. Si ricorda che la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione della comunicazione a conferma dei dati ivi indicati.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "AGEVOLAZIONE CRT", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 20 novembre 2010.

Compilazione della comunicazione

La comunicazione è composta dal:

- frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali ed i dati identificativi dell'impresa richiedente, nonché la sottoscrizione della comunicazione da parte della stessa;
- quadro A, contenente i dati relativi all'ammontare dei costi agevolabili e al risparmio d'imposta.

Gli importi da indicare nella comunicazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56); per difetto, se inferiore a detto limite (es.: 55,49 diventa 55).

FRONTESPIZIO

ATTENZIONE Ciascuna impresa deve presentare un'unica comunicazione anche in caso di più progetti d'investimento. Se la medesima impresa presenta più comunicazioni, sarà ritenuta valida esclusivamente l'ultima trasmessa nei termini. Decorso il termine ultimo di presentazione della comunicazione saranno prese in esame soltanto quelle contenenti le rinunce totali o parziali; sono da considerarsi rinunce parziali quelle comunicazioni riportanti un risparmio d'imposta complessivo inferiore a quello indicato nell'ultima comunicazione validamente presentata.

Codice fiscale

Deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa richiedente l'agevolazione.

Codice attività

Deve essere indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia dell'entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. Si precisa che il codice attività deve essere uno di quelli rientranti nelle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO 2007.

In caso di esercizio di più attività deve essere comunque indicato un codice appartenente ad una delle suddette divisioni, anche se la relativa attività non è svolta in via prevalente.

Dati relativi alle persone fisiche

Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

Dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, vanno indicate la denominazione, o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo, e le date di inizio e fine del periodo d'imposta in cui sono effettuati gli investimenti agevolabili. Si precisa che la denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma abbreviata (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice). Il "periodo d'imposta" deve essere indicato anche nel caso in cui lo stesso sia coincidente con l'anno solare.

Il codice corrispondente alla "natura giuridica" dell'impresa richiedente, da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della comunicazione e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale dell'impresa richiedente o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che sottoscrive la comunicazione e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale dell'impresa richiedente sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.

Per quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della comunicazione e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Referente da contattare

Possono essere indicati il cognome e il nome del referente incaricato a fornire chiarimenti o ulteriori informazioni in ordine alle attività di ricerca e sviluppo. Si segnala che la compilazione del riquadro non è obbligatoria.

Recapiti

Vanno indicati i recapiti telefonici nonché l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa richiedente.

Si evidenzia che l'indicazione dei dati previsti nel riquadro non è obbligatoria.

Indicando il numero di telefono, di cellulare, di fax e l'indirizzo di posta elettronica, l'impresa potrà essere contattata dall'Agenzia delle entrate per eventuali richieste di chiarimenti in ordine ai dati esposti nella comunicazione.

Richiesta di rinuncia all'agevolazione

Nell'ipotesi in cui l'impresa per qualsiasi motivo intenda annullare totalmente gli effetti di una comunicazione precedentemente inviata deve presentare apposita rinuncia, utilizzando il presente modello, nel quale deve compilare solamente il frontespizio (il quadro A non va compilato), barrando l'apposita casella presente nel riquadro "RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE".

Si evidenzia che, in caso di rinuncia totale, il soggetto perde ogni diritto derivante dalla comunicazione precedentemente inviata.

ATTENZIONE Nell'ipotesi in cui l'impresa per qualsiasi motivo intenda rinunciare parzialmente all'agevolazione indicata in una comunicazione precedentemente inviata deve presentare una nuova comunicazione che sostituisce quella precedentemente inviata. In tal caso, deve essere compilato sia il frontespizio sia il quadro A.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, l'agevolazione è fruibile nei limiti di cui all'articolo 3 del DPCM 3 giugno 2009 e alla decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009. Pertanto, l'impresa richiedente, mediante sottoscrizione della presente sezione, con valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesta che:

- non versava in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 (art. 2, c. 2, del DPCM 3 giugno 2009);
- non rientra fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (art. 2, c. 4, del DPCM 3 giugno 2009);
- rispetta il limite di aiuti di 500.000 euro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 del DPCM 3 giugno 2009 e degli aiuti "de minimis" (art. 3, c. 1, lett. c, del DPCM 3 giugno 2009).

Sottoscrizione

Con la sottoscrizione della comunicazione, l'impresa richiedente l'agevolazione elegge il domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica ai fini di ogni avviso inerente la presente comunicazione.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della comunicazione".

QUADRO A

Nel presente quadro va indicato l'ammontare degli investimenti agevolabili e del relativo risparmio d'imposta, nonché i luoghi di svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo.

Ammontare degli investimenti

Nel **riga A1, colonna 1**, va indicato l'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati o da effettuare a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

In **colonna 2**, va indicato il risparmio d'imposta complessivo conseguente agli investimenti indicati nella precedente colonna.

Luogo di svolgimento dell'attività di ricerca

I **righe da A2 a A4** sono riservati all'esposizione dei dati relativi alla sede o alle sedi presso le quali è svolta l'attività di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui detta attività venga svolta in più di tre sedi, devono essere riportati i dati relativi alle sedi di maggior rilevanza per l'attività di ricerca e sviluppo.